

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DENOMINAZIONE DI AREE – SPAZI ED EDIFICI PUBBLICI

Adottato con determina di Giunta N° 9 del 28. 04.2005

Art. 1 - Tutela della storia toponomastica

Il Comune di Barcellona P.G. tutela la storia toponomastica del suo territorio e cura che le nuove denominazioni rispettino l'identità culturale e civile, antica e moderna, della città, nonché i toponimi tradizionali, quelli dei catasti storici, quelli che si sono formati spontaneamente per tradizione orale e quelli di personalità di spessore internazionale che hanno dedicato la loro vita alla causa della pace, della libertà, della solidarietà e della democrazia, della scienza e della cultura.

Art. 2 - Disciplina degli adempimenti toponomastici

L'Amministrazione Comunale, per il tramite dell'Ufficio Toponomastica, tiene costantemente aggiornate le carte topografiche con l'inserimento sistematico dei dati riguardanti le nuove aree di circolazione, i nuovi fabbricati, compresi gli ampliamenti e le demolizioni, la numerazione civica, sia riferita alle unità immobiliari a destinazione residenziale che a destinazione artigianale e/o commerciale e/o industriale. Essa, inoltre, provvede alla suddivisione del territorio comunale in isolati ed alla loro numerazione, così come previsto dalla legge anagrafica 24/12/1954, n. 1228 e relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 30/05/1989, n. 223, avvalendosi *a tal scopo, della cartografia digitale, in corso di realizzazione*. La Giunta Comunale, su parere della Commissione strade spazi ed edifici pubblici, provvede alla intitolazione delle nuove aree di circolazione od alla modifica di quelle già denominate.

Nei provvedimenti adottati dalla Giunta, dovrà farsi menzione del parere espresso dalla Commissione Consultiva secondo le norme del presente regolamento.

Art. 3 - Criteri informativi per la denominazione delle aree di circolazione e degli impianti pubblici

La nuova toponimia dovrà presentare carattere di omogeneità, per quartieri o per zone caratteristiche (storiche, geografiche od altro). La denominazione delle nuove aree di circolazione, in ogni caso, dovrà dare testimonianza dello sviluppo materiale e civile della città, legando anche la nuova toponimia ai fatti, ai personaggi e agli avvenimenti sociali della storia cittadina, nazionale ed internazionale, rispettando quanto previsto dalla normativa vigente in osservanza dell'art. 2 della legge 23/06/1927, n. 1188.

Prima di ogni attribuzione di nuovi toponimi dovrà essere rispettata la toponomastica preesistente, nei documenti storici o nella memoria e, per le nuove aree di circolazione, dovrà essere verificata l'esistenza di eventuali denominazioni spontanee, nate fra gli abitanti della zona, anche se ciò avrà valore puramente indicativo per il parere della Commissione di cui all'art. 4.

La Commissione, previa ricerca storica sui toponimi preesistenti in zone limitrofe, alle varie aree o spazi da intitolare, con il parere positivo, indica, oltre che il luogo da denominare, anche la tipologia delle aree di circolazione (via, viale, piazza, piazzale, strada, parco, largo, lungomare ecc.). Di norma, non dovranno essere apportate modifiche di nomi ad aree di circolazione già esistenti, al fine di non variare la valenza storica della denominazione del territorio e non apportare disagi ai cittadini residenti.

Qualora si intenda mutare il toponimo di vecchi spazi ed aree di circolazione, per esigenze eccezionali, il Sindaco, con determinazione motivata, dovrà acquisire “preventiva autorizzazione” dalla sovrintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici.

Art. 4 - Commissione Consulta Toponomastica

E' istituita la Commissione Consultiva Comunale (CCT) . Essa è nominata dal Sindaco dopo il suo insediamento e resta in carica per tutta la tornata amministrativa. La Commissione continuerà ad espletare i suoi compiti fino alla nomina della nuova Commissione da parte dell'Amministrazione subentrante.

I membri esterni, in caso di dimissioni od altra causa che li fa cessare, sono sostituiti dal Sindaco con altri componenti aventi competenze analoghe. I sostituti durano in carica fino alla scadenza della Commissione.

La Commissione, previa istruttoria delle istanze o delle proposte d'ufficio, esprime parere obbligatorio non vincolante in ordine a:

1. Richieste di intitolazione (o proposte d'ufficio) per quanto concerne gli spazi od aree da intitolare;
2. Preferenza da accordare fra più toponimi, eventualmente proposti, in riferimento ad una stessa area;
3. Denominazione di nuove strade o piazze o altre aree di circolazione; in casi eccezionali, per la sostituzione dei toponimo già esistenti;
4. Erezione di monumenti o per apposizione di lapidi od altri ricordi in luogo aperto al pubblico ad eccezione delle Chiese e dei Cimiteri;
5. Ogni richiesta o proposta di intitolazione, mentre non potrà esprimere alcun parere se agli atti non sarà acquisita tutta la documentazione relativa al toponimo indipendentemente dal fatto che sia riferito a persone, a nomi mitologici, etc..

La Commissione Consultiva di Toponomastica esprime parere, altresì, in ordine a:

- a) Iscrizioni commemorative da apporre a iniziativa dei privati, o di Enti diversi dal Comune di Barcellona, all'esterno di edifici ovvero in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- b) Iscrizioni lapidarie da apporre per iniziativa cura e spese del Comune di Barcellona P.G.

Il parere nelle fattispecie di cui alle lettere a) e b) si esplicita sulle iscrizioni lapidarie ed al loro eventuale corredo lavorativo, sul luogo della loro apposizione e sulle caratteristiche materiali (fisiche e dimensionali).

Chi propone le iscrizioni commemorative deve proporre uno specifico progetto ed acquisire l'eventuale autorizzazione del proprietario dell'immobile interessato e la copertura finanziaria per la predisposizione e messa in opera dello stesso.

Nel caso in cui la Commissione ravvisi l'opportunità di ricordare in modo significativo personaggi o avvenimenti legati fisicamente a edifici o luoghi particolari, la stessa ha facoltà di proporre all'Amministrazione Comunale l'apposizione di determinate iscrizioni commemorative.

Art. 5 - Commissione Consultiva Toponomastica – Composizione

La Commissione Consultiva Toponomastica (CCT) cittadina è composta come segue:

Sindaco o Assessore delegato	Presidente
Segretario Generale del Comune	Vice Presidente
Vice Segretario Generale del Comune	Componente
Dirigente Servizi Demografici del Comune	Componente

Dipendente dell'Ufficio di Statistica – Toponomastica senza diritto di voto Segretario

N 9 componenti, esperti in storia e cultura locali, in materie scientifiche, letterarie, storiche ed umanistiche, oppure persone notoriamente distintesi nella società civile per lo svolgimento di rilevanti incarichi di carattere istituzionale o sociale, nominati dal Sindaco con propria determinazione.

Le convocazioni della Commissione avranno luogo con avviso scritto, da recapitare almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, e, nei casi urgenti, almeno 24 ore prima.

Le proposte di intitolazione presentate dai cittadini saranno raccolte in appositi verbali, distinti per ogni singola riunione della Commissione, numerati e datati. Il Segretario dovrà curare la compilazione e la tenuta dei verbali, fermo restando gli altri adempimenti di sua competenza. Nei predetti verbali, dovrà risultare la presenza di tutti gli intervenuti e gli stessi saranno controfirmati dal Presidente e dal Segretario

In caso di necessità, il Sindaco potrà sentire ed invitare altri funzionari del Comune, senza però che questi abbiano diritto al voto; gli adempimenti di carattere topografico ed ecografico scaturenti da provvedimenti consequenziali alle riunioni della Commissione e tutti i provvedimenti adottati in materia di toponomastica stradale e numerazione civica dovranno essere comunicati all'Anagrafe.

Art. 6 - Durata in carica

La Commissione Consultiva di Toponomastica è nominata dal Sindaco dopo il suo insediamento e resta in carica per tutta la tornata amministrativa. Essa continuerà ad espletare i suoi compiti fino alla nomina della nuova Commissione da parte della Amministrazione subentrante.

I membri esterni, in caso di dimissioni od altra causa che li fa cessare, sono sostituiti dal Sindaco, con altri componenti aventi competenze analoghe. I sostituti durano in carica fino alla scadenza della Commissione.

Art. 7 - Criteri di valutazione delle proposte di intitolazione

Il procedimento di intitolazione si attiva d'ufficio, ovvero su richiesta.

Ogni persona fisica o giuridica, con residenza o sede in Barcellona P.G., può presentare al Sindaco richiesta di denominazione di area di circolazione o di spazio pubblico, o di strada, ovvero per scuole, impianti sportivi, giardini, aree verdi attrezzate, edifici, lottizzazioni e, in generale centri civici, sale riunioni, località, strutture e aree diverse da quelle di circolazione pubblica.

Le richieste possono essere di carattere generico, ossia con la sola indicazione del toponimo; oppure specifiche, se rivolte alla intitolazione di una determinata area o struttura.

Chiunque avanzi proposte di denominazione deve presentare, oltre alla richiesta una esauriente relazione che esplicita i motivi che legittimano e giustificano la richiesta stessa.

Ferme restando le attribuzioni decisionali conclusive del Sindaco, la commissione Consultiva di cui all'art. 4 istruisce le domande, chiedendo eventuali integrazioni delle motivazioni e conclude con un parere entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Le proposte di intitolazione di spazi od aree si distinguono in proposte di toponimi *generiche* e proposte di toponimi *specifiche*: sono *generiche* le proposte di toponimi che non individuano il luogo da intitolare; sono *specifiche* le proposte che insieme al toponimo individuano il luogo da intitolare.

Le proposte di intitolazione *specifiche* qualora non accolte vengono inserite in un elenco di toponimi, genericamente idonei per essere assegnati ad un qualsiasi spazio o area, tenuto presso la Commissione Consultiva di Toponomastica.

Art. 8 - Quorum strutturale e funzionale

Le riunioni delle commissioni sono valide se è presente la maggioranza dei componenti.

La commissione adotta il suo parere a maggioranza semplice, escluso i casi previsti dall'art. 11. In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente.

Art. 9 – Sottocommissioni

La commissione può costituire nel suo seno sottocommissioni a tempo determinato per l'istruttoria, lo studio e l'esame di specifici argomenti di interesse toponomastico.

Il numero dei componenti costituenti le sottocommissioni è stabilito dalla Commissione.

Art. 10 - Gettoni di presenza

Ad ogni membro della Commissioni e Sottocommissioni esterno al Comune, è corrisposto un gettone di presenza pari ad 1/3 di quello spettante ai membri delle Commissioni Consiliari per la partecipazione ad ogni seduta.

Art. 11 - Pareri speciali

Il parere della Commissione è valido quando è adottato a maggioranza qualificata (2/3 dei presenti) nei casi di parere speciali relativi a:

- Intitolazioni di aree di circolazione a persone decedute da meno di dieci anni;
- Cambiamenti di denominazione di aree di circolazione già intitolate.
- Denominazione rispetto alle quali l'Ufficio Topografico ed Ecografico abbia evidenziato difficoltà di pronuncia o di ortografia;
- Casi di "omonimia" con altre denominazioni esistenti.

Art. 12 – Organo Competente

Spetta alla Giunta Comunale deliberare sulle nuove attribuzioni e sui cambiamenti di denominazione di aree di circolazione del Comune, previo parere motivato della Commissione Consultiva di cui all'art. 5 del presente regolamento.

Art. 13 - Assistenza alla commissione

La Segreteria della Commissione è assicurata da personale comunale del settore Servizi Demografici, designato dal Dirigente del Settore medesimo.

Il Settore “servizi demografici” cura tutti gli adempimenti prescritti dalle norme speciali in materia, svolge attività istruttoria e di supporto alla Commissione e Sottocommissioni, e cura i necessari collegamenti con gli altri uffici.

Nella predisposizione di atti o proposte di provvedimenti che interessano la toponomastica, gli uffici (in particolare Viabilità, Urbanistica, Servizi Cimiteriali e Patrimonio) sono tenuti a rapportarsi con il “Settore Servizi Demografici”, trasmettendo copia delle bozze dei documenti necessari.

Il Settore Servizi Demografici cura la opportuna informazione in ordine alle nuove denominazioni a tutti gli uffici comunali interessati ed ai soggetti pubblici o privati fornitori dei servizi (acqua, gas, energia elettrica, rifiuti, trasporti, telefoni).

Art. 14 - Proposte di intitolazione

Le proposte di intitolazione presentate dai cittadini, salvo quelle che costituiscano esercizio del diritto di iniziativa popolare, nonché quelle provenienti da associazioni, enti pubblici e privati, amministratori comunali, vengono raccolte dall’Ufficio toponomastica.

Esse e non danno luogo all’avvio obbligatorio del procedimento amministrativo per il loro esame. L’ordine cronologico della relativa presentazione non vincola, in alcun modo, l’Amministrazione.

L’Ufficio integra le proposte provenienti dai soggetti indicati al primo comma con quelle determinate in base alla naturale evoluzione della toponomastica esistente ed alle esigenze che scaturiscono dallo sviluppo dell’abitato.

Art. 15 - Modifica della toponomastica

La modifica della toponomastica esistente è da considerarsi procedura eccezionale.

Fatto salvo il disposto delle norme di legge che disciplinano specificatamente la fattispecie, la modifica deve rispondere a un interesse pubblico preciso e grave, debitamente motivato. La motivazione del provvedimento deve dare atto altresì delle ragioni che inducono a sopprimere la precedente denominazione o intitolazione.

La Giunta Comunale, prima di deliberare, informa i capigruppo consiliari, che possono far pervenire osservazioni entro 30 giorni dal ricevimento dell’informativa.

Le osservazioni pervenute vengono allegate all’atto deliberativo e di esse viene dato atto nella motivazione.

Nel corso dell’istruttoria, vengono informati i residenti, e coloro che, persone fisiche o giuridiche, esercitano nel luogo un’attività professionale o d’impresa che siano acquisite le loro osservazioni.

Art. 16 - Atti e provvedimenti attuativi di P.R.G. e di Piani Particolareggiati

Gli atti e provvedimenti attuativi delle previsioni del Piano Regolatore Generale, varianti o piani particolareggiati che riguardino nuove edificazioni, nonché aree di circolazione devono essere trasmessi al Settore servizi Demografici, affinché questo attivi le procedure per la nuova denominazione da attribuire.

Art. 17 - Targhe stradali. Modalità di attuazione

Le targhe stradali, facendo parte della Segnaletica stradale, dovranno essere realizzate in conformità agli articoli 125 e 133 del regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della strada.

Sullo stesso supporto, potrà essere inserito unicamente il segnale di senso unico (a logo).

Nel centro storico, la targa indicante l'onomastica stradale, potrà essere del tipo tradizionale monofacciale (applicata ai muri degli edifici) ed, in tal caso, potrà recare oltre ai dati sopra specificati, anche la qualifica della persona o il fatto a cui si riferisce il toponimo, con eventuali date di nascita, morte o avvenimento.

Art. 18 - Rinvio alla legislazione in materia

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente regolamento, si rinvia alla legislazione in materia, alle istruzioni emanate dall'Istituto Nazionale di Statistica ed alla disposizioni del vigente statuto del Comune di Barcellona P.G.

Inoltre, la predetta Commissione dovrà tenere presente, tra l'altro, in quanto applicabili, le norme di cui:

1. Al R.D.L. 10.05.1923, n.1158, riguardante il mantenimento di nomi delle vecchie strade o piazze comunali, convertito con legge n. 473 del 17.04.1925;
2. Alla legge n. 1188 del 23.06.1927 riguardante la toponomastica stradale ed i monumenti;
3. Alla circolare del 25.06.1947 del Ministero della Pubblica Istruzione, diretta ai Provveditorati agli studi avente per oggetto "Intitolazione delle scuole elementari";
4. Al n.7 del capo 2° delle istruzioni per l'ordinamento ecografico allegato alla legge anagrafica del 24.12.1954, n. 1228, ed al Regolamento approvato con D.P.R. n. 136 del 31.01.1958, nonché la normativa vigente in materia di denominazione di toponimi riferiti a persone decedute a seguito di delitti di mafia.